

Roma, 4 dicembre 1967

Divisione I - Sezione I  
Prot. n. 5112899-A.2.10

Circolare Titolo:  
Demanio Marittimo  
Serie II n. 102

*Dem*  
97

CAPITANERIA DI PORTO	
Prot.	29679
Data	14 DIC 1967
Est.	VI-9

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO  
LORO SEDI

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME  
LORO SEDI

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO  
GENOVA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO  
NAPOLI

AL PROVVEDITORATO AL PORTO  
VENEZIA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO  
PALERMO

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO  
CIVITAVECCHIA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO  
TRIESTE

OGGETTO: Legge 6 agosto 1967 n. 765 - Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 - Licenza edilizia per le costruzioni sul demanio marittimo.

L'art. 10 della Legge 6 agosto 1967, n. 765, contenente modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 numero 1150, ai commi secondo e terzo, prevede quanto segue:

"Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei Lavori Pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono.

Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del sindaco."

Il primo dei due commi sopra trascritti si riferisce alle opere da eseguirsi dallo Stato e da altri Enti pubblici sulle aree demaniali compreso il demanio marittimo.

Per dette opere la legge prescrive che esse siano sottoposte al controllo dell'Amministrazione dei lavori pubblici, d'integ

sa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, allo scopo d'accertare che non siano in contrasto con il piano regolatore generale o con il regolamento edilizio.

Il secondo comma si riferisce invece alle opere da costruirsi da privati su aree demaniali. per essere prescritta la licenza edilizia.

Sul piano interpretativo, la formulazione delle disposizioni legislative citate può legittimare qualche dubbio sull'applicabilità del terzo comma - che prescrive l'obbligo della licenza edilizia a carico dei privati - al demanio marittimo, in quanto nello stesso comma, è stata adoperata l'espressione "aree demaniali", mentre nel secondo comma non è stata ritenuta sufficiente, al medesimo scopo del riferimento al demanio marittimo, l'espressione "terreni demaniali", ma si è invece usata apposita esplicitazione con le parole "compreso il demanio marittimo".

Tuttavia, considerato che il demanio marittimo rientra, dal punto di vista giuridico, nel più lato concetto del demanio, non è possibile sostenere l'inapplicabilità al demanio marittimo del terzo comma del citato art. 10.

Pertanto, con l'entrata in vigore della legge (1 settembre 1967), tutte le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le modifiche, le demolizioni di quelle esistenti o l'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno (vedi primo comma dell'art. 10 citato) sono soggette alla preventiva licenza edilizia del sindaco, affinché debbano essere intraprese da privati sul demanio marittimo, qualunque sia la destinazione di dette opere (turistico-balneare, industriale, commerciale, etc.) e sempre che non siano comprese nei porti.

Per modifiche di costruzioni esistenti debbono intendersi quelle che riguardano la struttura o l'aspetto delle stesse, non quelle che si limitano ad apportare modifiche nel loro interno.

Naturalmente, l'ottenimento da parte del privato della licenza del sindaco è il presupposto per poter iniziare i lavori, per cui non potranno essere rilasciate concessioni, sia per licenze che per atti formali, né atti di sottomissione, se prima l'interessato non avrà esibito all'Autorità Marittima la licenza edilizia in originale e copia fotostatica d'essa (quest'ultima da conservare agli atti).

Sarà cura di codeste Autorità Marittime avvertire per tempo i richiedenti le concessioni, dopo che le domande saranno state ammesse in istruttoria, di provvedere a richiedere al Comune la prescritta licenza edilizia.

Naturalmente, la licenza edilizia sostituisce, a tutti gli effetti, il parere del Comune di cui alle precedenti circolari.

Per le opere da costruirsi dai privati negli ambiti portuali non è necessaria la licenza edilizia.

Infatti, gli spazi portuali sono destinati esclusivamente alle attività industriali e commerciali connesse con i traffici marittimi e non agli insediamenti residenziali, la cui disciplina, ai sensi degli artt. 2 e 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1158, tuttora in vigore, costituisce la finalità della legge urbanistica.

Le esigenze, pertanto, che vengono prese in esame allorché si permette la realizzazione di attrezzature ed impianti portuali sono di natura diversa da quelle considerate dalla legge urbanistica e che sono attinenti alla migliore convivenza della popolazione.

Oltre a ciò, è da rilevare che i porti non formano oggetto di previsioni da parte dei piani regolatori generali comunali, ma da parte dei piani regolatori dei porti, che vengono approvati con decreti interministeriali, di concerto tra l'Amministrazione dei Lavori Pubblici e quella della Marina Mercantile.

Resta però fermo, per quanto riguarda le concessioni per scopi turistico-balneari nell'ambito dei porti, quanto stabilito con la precedente circolare n. 99 in data 13 maggio 1967, circa il preventivo parere da richiedersi al Comune interessato.

Tutte le Autorità Marittime in indirizzo sono invitate a prendere subito contatti con i Comuni costieri che hanno in corso la formazione dei piani regolatori generali dei rispettivi territori affinché siano sottoposte al loro preventivo esame e parere le previsioni dei piani stessi per quanto riguarda il demanio marittimo.

Dovrà essere altresì tenuto presente il disposto dell'articolo 9 della legge urbanistica del 1942, secondo cui le amministrazioni interessate possono presentare osservazioni sul progetto del piano regolatore generale del Comune fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito di esso nella Segreteria Comunale.

Si resta in attesa di assicurazioni.

IL MINISTRO  
F.to Natali

PER COPIA CONFORME  
IL DIRETTORE DI DIVISIONE

A/tm *Ragnoli*

